



**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI ED ELISUPERFICI
PUBBLICI NONCHÉ SULLE OPERE D'ARTE STRADALI NEI
TERRITORI DELLE "AREE INTERNE" DA AMMETTERE A
FINANZIAMENTO**

**Schema di Disciplinare per il finanziamento
per interventi di categoria A e B
(Articolo 8, comma 2, dell'Avviso)**

*[Il Dipartimento Casa Italia si riserva la facoltà di rettificare il testo del presente
schema]*



DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia** (di seguito, anche, “*Dipartimento*”) con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano 51 (CF 80188230587) rappresentato ai fini del presente atto dal Cons. Luigi Ferrara, in qualità di Capo del Dipartimento pro tempore;

E

il /la [...] (di seguito, anche “*Ente*”) con sede in [...] Via [...] (CF [...]) rappresentato ai fini del presente atto da [...] in qualità di [...] pro tempore;

di seguito denominati anche collettivamente le “*Parti*”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico (c.d. “*Fondo investimenti*”), quota parte del quale è stato iscritto nel capitolo di



spesa n. 908 *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”* del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, con il quale, all’articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento Casa Italia (di seguito, anche *“Dipartimento”*) e ne sono definite le attribuzioni;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 23 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2023 al numero 3186, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 recante *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l’informazione e l’editoria”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l’incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 con il quale è stata disposta l’istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del centro di responsabilità – C.D.R. 2 *“Casa Italia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, registrato con visto dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del 30 marzo 2023 n. 1182/23, con il quale al Cons. Ferrara sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del C.D.R. 2 *“Casa Italia”* nel quale è confluito, tra gli altri, il citato capitolo n. 908;

VISTO che, con apposito Avviso, pubblicato in data 31 dicembre 2025 sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e sul sito istituzionale del Dipartimento delle politiche di coesione e per



il Sud comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026, è stata indetta una procedura per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» specificatamente individuate nel medesimo avviso, da ammettere a finanziamento (di seguito anche “Avviso”);

VISTO in particolare l’articolo 4 dell’Avviso ai sensi del quale la dotazione finanziaria complessiva è pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per interventi su edifici (interventi di categoria A) e 10 milioni di euro per interventi su elisuperfici (interventi di categoria B), a valere su risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia, e 90 milioni di euro per interventi su opere d’arte stradali (interventi di categoria C), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

VISTO l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso il quale prevede che le domande di partecipazione pervenute sono valutate da due apposite Commissioni, una per gli interventi di categoria A e B, nominata con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, e una per gli interventi di categoria C, nominata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione, che hanno il compito di verificare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, di valutare tecnicamente i progetti e di proporre, in base alle disposizioni di cui all’ articolo 11 dell’Avviso, le graduatorie, rispettivamente per gli interventi di categoria A, B e C;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 dell’Avviso, ai sensi del quale la verifica per la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5 dell’Avviso è effettuata dal Dipartimento Casa Italia con riferimento ai Proponenti degli interventi inseriti nelle graduatorie di categoria A e B e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud con riferimento ai Proponenti degli interventi inseriti nella graduatoria di categoria C;

VISTO l’articolo 11 dell’Avviso, il quale, al comma 2, precisa che sono formate tre distinte graduatorie, una relativa agli interventi di categoria A, una relativa agli interventi di categoria B e una relativa agli interventi di categoria C;

VISTO il successivo comma 6 del medesimo articolo 11 dell’Avviso, il quale prevede che le graduatorie relative, rispettivamente, agli interventi di categoria A e agli interventi di categoria B sono approvate con uno o più decreti del Capo del Dipartimento Casa Italia e hanno validità triennale, nonché che sulla base delle predette graduatorie, con il medesimo decreto del Capo del



Dipartimento Casa Italia, sono altresì approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, degli interventi idonei non ammessi nonché l'elenco degli interventi esclusi;

VISTI, inoltre, gli articoli 3, e 6 dell'Avviso;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del [...], pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e della cui pubblicazione è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. [...] del [...], con il quale sono state approvate le graduatorie relative, rispettivamente, agli interventi di categoria A (edifici) e agli interventi di categoria B (elisuperfici), per complessivi euro [...], di cui euro [...] da destinare ad interventi di categoria A ed euro [...] da destinare ad interventi di categoria B;

CONSIDERATO che, sulla base delle predette graduatorie, con il medesimo decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia sono stati altresì approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, degli interventi idonei non ammessi nonché l'elenco degli interventi esclusi;

CONSIDERATO che l'Ente ha presentato domanda di partecipazione protocollo n. [...] del [...] in risposta all'Avviso, relativa all'intervento denominato [...];

CONSIDERATO che il citato intervento risulta inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, approvato sulla base della graduatoria relativa agli interventi di categoria A/interventi di categoria B, con numero progressivo N. [...];

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici del Dipartimento Casa Italia del [...], con il quale, per il finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui al sopra richiamato elenco, è stato assunto, pro quota per i singoli interventi, l'impegno di spesa pari a euro [...] a valere sul capitolo n. 908, istituito presso il Centro di responsabilità 2 "Casa Italia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il comma 8 del più volte richiamato articolo 11 dell'Avviso, ai sensi del quale *“Sono finanziati gli interventi secondo l'ordine delle graduatorie di categoria A, B [...] fino alla concorrenza delle relative dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalità di cui alle successive disposizioni del presente Avviso, previa sottoscrizione di apposito disciplinare con i Proponenti interessati, recante, tra l'altro, le modalità di rendicontazione delle spese. Per gli interventi inseriti nelle graduatorie di categoria A e B, il disciplinare di finanziamento è sottoscritto dal Capo del Dipartimento Casa Italia. [...] L'erogazione del finanziamento è, in ogni*



caso, subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati dai competenti organi di controllo."

VISTI, inoltre, i successivi articoli 12, 13 e 14 dell'Avviso;

VISTO che l'Ente ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'edificio/l'eliperficie su cui si intende effettuare l'intervento non è realizzato in assenza o in difformità del necessario titolo abilitativo o, comunque, in violazione della vigente normativa di settore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'Avviso;

RITENUTO, dunque, di poter riconoscere all'Ente, per la realizzazione dell'intervento denominato [...] nel Comune di [...], Prov. [...], CUP [...], un finanziamento massimo di euro [...] - corrispondente all'importo riportato, in corrispondenza del predetto intervento, nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento approvato con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del [...];

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato alle opere dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa;

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione del disciplinare per il finanziamento (di seguito, anche "*Disciplinare*") previsto dal citato articolo 11 dell'Avviso;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Disciplinare sono posti a carico del capitolo n. 908 - PG 30, istituito presso il Centro di Responsabilità 2 "Casa Italia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio finanziario [...], che presenta la necessaria disponibilità finanziaria (impegno SICOGE n. [...]);

CONSIDERATO, infine che, per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso pubblico richiamato in premessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, unitamente al Progetto dell'intervento ammesso a finanziamento con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del [...].

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il Dipartimento e l'Ente ai fini dell'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato [...] sull'edificio/elisuperficie [...] sito/a in via/piazza [...] n. [...], Comune di [...] (Provincia [...]), CAP [...] - CUP [...] (di seguito, anche "intervento").

Articolo 3

(Efficacia del Disciplinare)

1. Il presente Disciplinare è efficace a decorrere dalla data di comunicazione all'Ente, da parte del Dipartimento, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Disciplinare per il finanziamento da parte dei competenti organi di controllo e fino all'erogazione del saldo di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Dalla data di efficacia del presente Disciplinare, come precisata al comma 1, decorrono, per l'Ente, le tempistiche di realizzazione dell'intervento analiticamente indicate al successivo articolo 6.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando l'importo massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento indicato al successivo articolo 5, sono considerate ammissibili le spese indicate all'articolo 6 dell'Avviso.



Articolo 5

(Importo del finanziamento)

1. L'importo massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento per la realizzazione dell'intervento è pari a euro [...], così come corrispondentemente riportato nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento approvato con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia del [...]. L'importo massimo del finanziamento a carico del Dipartimento è onnicomprensivo (comprende IVA e ogni altro onere).
2. L'Ente si impegna a garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento rispetto all'importo riportato nell'elenco di cui al precedente comma 1, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell'intervento, restituendo un'opera agibile, funzionale e fruibile.

Articolo 6

(Cronoprogramma dell'intervento)

1. Dalla data di efficacia del presente Disciplinare, come indicata al precedente articolo 3, l'Ente deve procedere alla realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma dello stesso – dichiarato in sede di presentazione della domanda – che risulta articolato nelle seguenti fasi realizzative:
 - a) entro _____ mesi (dalla data di efficacia del presente Disciplinare), affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva;
 - b) entro _____ mesi (dalla data di efficacia del presente Disciplinare), aggiudicazione definitiva dei lavori, oppure, ove si faccia ricorso all'appalto integrato, aggiudicazione contestuale della progettazione esecutiva e dei lavori;
 - c) entro _____ mesi (dalla data di efficacia del presente Disciplinare), conclusione dell'intervento. Per conclusione dell'intervento si intende l'avvenuta approvazione da parte dell'Ente degli atti di contabilità finale, a conclusione dei lavori.



Articolo 7

(Erogazione del finanziamento e monitoraggio)

1. Il finanziamento indicato, nella misura massima, all'articolo 5, comma 1, del presente Disciplinare, è erogato dal Dipartimento, previo espletamento delle necessarie verifiche amministrativo-contabili, mediante versamento sul conto di tesoreria n. [...], intestato all'Ente, in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento e secondo le seguenti modalità:
 - a) un importo pari al 15% del finanziamento complessivo – per tale intendendosi il finanziamento massimo erogabile di cui all'articolo 5, comma 1 – all'avvenuto affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento come riportato al precedente articolo 6, erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 1 e firmata digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “RUP”) e corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 1). Nel caso di mancato rispetto della tempistica per l'affidamento dell'incarico di progettazione riportata nel citato cronoprogramma dell'intervento, eventualmente prorogata ai sensi del successivo articolo 8, si applica una ritenuta nella misura dello 0,5% del finanziamento complessivo per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino al limite massimo del 5% (l'importo minimo erogabile per questa fase è, conseguentemente, pari al 10% del finanziamento complessivo). L'erogazione dell'importo di cui alla presente lettera è dovuta anche agli Enti che abbiano già affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, le cui relative spese risultano ammissibili a finanziamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Avviso;
 - b) un importo pari a un ulteriore 35% del finanziamento complessivo all'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento come riportato al precedente articolo 6, con recupero delle eventuali ritenute applicate ai sensi della lettera precedente, per un totale pari al 50%, erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 2, firmata digitalmente dal RUP e corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 2). Gli Enti che abbiano già interamente sostenuto le spese per la progettazione esecutiva e non abbiano richiesto l'importo di cui alla precedente lettera a), possono richiedere, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento, un importo pari al 50% del finanziamento complessivo, formulando apposita istanza secondo lo schema di cui all'Allegato 2, firmata digitalmente dal RUP e corredata della prescritta documentazione



(vedasi elenco annesso al citato Allegato 2), fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 dell'Avviso. In caso di ricorso all'appalto integrato, all'avvenuta aggiudicazione contestuale della progettazione esecutiva e dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento, compete un importo pari al 50% del finanziamento complessivo, erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 2, firmata digitalmente dal RUP e corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 2);

- c) un importo pari a un ulteriore 30% del finanziamento complessivo al raggiungimento di un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 50% dell'importo dei lavori risultante dal quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento ed erogato previa richiesta dell'Ente, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 3, firmata digitalmente dal RUP e corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 3);
- d) saldo nel limite massimo del 20% del finanziamento complessivo, previa presentazione della rendicontazione; il saldo è erogato in ossequio a quanto previsto, in relazione alle spese ammissibili, dall'articolo 6 dell'Avviso, su richiesta dell'Ente formulata secondo l'Allegato 4, firmata digitalmente dal RUP, corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 4) e presentata entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma riportato al precedente articolo 6, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 8. Per conclusione dell'intervento si intende l'avvenuta approvazione da parte dell'Ente degli atti di contabilità finale, a conclusione dei lavori. Eventuali eccedenze erogate dal Dipartimento rispetto a quanto rendicontato dall'Ente devono essere restituite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità indicate al successivo comma 3.

- 2. Fermo restando il limite massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento di cui all'articolo 5, l'Ente può chiedere di utilizzare le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, da variazioni in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, per finanziare l'eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento, laddove consentito dalle vigenti norme. A tal fine, l'Ente trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento indicata al successivo articolo 12, motivata e documentata istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. L'istanza è sottoposta a istruttoria da parte del Dipartimento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti



e/o integrazioni documentali all'Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L'eventuale accoglimento da parte del Dipartimento dell'istanza volta ad utilizzare le economie è formalmente comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, come riportato all'articolo 12.

3. Eventuali eccedenze erogate dal Dipartimento rispetto a quanto rendicontato dall'Ente devono essere restituite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante versamento sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN: IT17E0100004306CC0000000265) avendo cura di specificare nella causale il CUP di riferimento, il codice fiscale del versante e la seguente motivazione: *C.D.R. 2 - Avviso del 31 dicembre 2025 – restituzione eccedenze erogate.*

Articolo 8

(Proroghe e variazioni)

1. L'Ente, prima della scadenza dei termini fissati dal cronoprogramma dell'intervento riportato al precedente articolo 6, può formulare un'istanza di proroga, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa al Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al successivo articolo 12.
2. L'istanza di proroga di cui al precedente comma 1 deve indicare, espressamente:
 - a) le motivazioni documentate che hanno determinato il ritardo siano esse di carattere tecnico o economico-finanziario;
 - b) il nuovo cronoprogramma delle diverse fasi procedurali di realizzazione dell'intervento.
3. L'istanza di proroga è sottoposta a istruttoria da parte del Dipartimento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti e/o integrazioni documentali all'Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L'eventuale concessione della proroga da parte del Dipartimento è formalmente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, come riportato all'articolo 12. Resta fermo che per ciascuno dei termini fissati nel cronoprogramma dell'intervento riportato al precedente articolo 6, non può essere concessa una proroga superiore a 6 mesi.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente comunica tempestivamente al Dipartimento qualsivoglia variazione dell'intervento, anche relativa ad eventuali variazioni in



diminuzione del finanziamento erogabile, restando impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 7.

Articolo 9

(Obblighi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento procede all'erogazione del finanziamento riconosciuto secondo le modalità di cui alle disposizioni del presente Disciplinare. L'erogazione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dai competenti organi di controllo.
2. Il finanziamento è riconosciuto nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'U.E.), ove applicabile.

Articolo 10

(Obblighi dell'Ente)

1. L'Ente è tenuto a:
 - a) mantenere i requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione all'Avviso fino al completamento dell'intervento;
 - b) mantenere, per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell'intervento, come definita dall'articolo 12, comma 4, lettera c) dell'Avviso, la finalità d'uso del bene oggetto di intervento ammesso a finanziamento, così come dichiarata in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
 - c) rispettare i termini fissati nel cronoprogramma dell'intervento come riportato al precedente articolo 6, comma 1, lettere b) e c), comprensivi di eventuali proroghe concesse dal Dipartimento ai sensi del precedente articolo 8, nonché il termine per la richiesta del saldo a rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
 - d) mantenere indenne il Dipartimento da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione dell'intervento finanziato. La realizzazione degli interventi avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità



dell'Ente;

- e) rispettare la normativa vigente in materia di monitoraggio degli interventi finanziati con fondi pubblici, inclusa l'alimentazione delle banche dati dedicate;
- f) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., rubricato "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", e assicurare, inoltre, che siano rispettate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione dell'intervento finanziato. Le risorse erogate dal Dipartimento sono trasferite sulla contabilità di tesoreria unica dell'Ente e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione;
- g) rispettare la normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assicurativa, assistenziale e del lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica esonerando espressamente il Dipartimento da qualsivoglia responsabilità in tal senso;
- h) garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell'intervento proposto, restituendo un'opera agibile, funzionale e fruibile, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- i) rispettare la normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni e/o richiamare al rispetto della suddetta normativa i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attuazione dell'intervento oggetto del presente finanziamento e/o nella gestione, esercizio o funzionamento dell'edificio/elisuperficie in esame;
- j) aggiornare, se presenti, i canoni di locazione, gestione, esercizio, accesso o altra tipologia al fine di adeguarli nel caso in cui le attività e i lavori finanziati a valere sulle risorse pubbliche in oggetto abbiano un'incidenza rispetto ad essi, dopo la conclusione dell'intervento (in caso di interventi di categoria A);
- k) reinvestire nella propria attività istituzionale principale eventuali redditi provenienti dalla gestione, locazione, vendita o sfruttamento a qualunque titolo dell'edificio oggetto del finanziamento in parola o di parti di esso, dopo la conclusione dell'intervento (in caso di interventi di categoria A);
- l) reinvestire nella propria attività istituzionale principale eventuali redditi provenienti dalla gestione o esercizio dell'elisuperficie oggetto del finanziamento in parola, dopo la conclusione dell'intervento (in caso di interventi di categoria B);



- m) al fine di garantire un adeguato controllo sull'intervento, fornire tutte le informazioni richieste dal Dipartimento.

Articolo 11

(Revoca del finanziamento)

1. Con atto motivato del Dipartimento, il finanziamento è revocato, con conseguente recupero delle risorse erogate, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto per ciascuno dei termini fissati nel cronoprogramma dell'intervento come riportato al precedente articolo 6, comma 1, lettere b) e c), comprensivi di eventuali proroghe concesse;
 - b) omessa o incompleta rendicontazione e mancata richiesta di saldo entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
 - c) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10;
 - d) false attestazioni, dichiarazioni e frodi;
 - e) gravi violazioni della normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici;
 - f) violazione del divieto di doppio finanziamento secondo la definizione riportata nell'articolo 2, comma 1, dell'Avviso;
 - g) rinuncia espressa da parte dell'Ente.

Articolo 12

(Comunicazioni)

1. Ai fini delle comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque ad esso relative, le Parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Dipartimento, ... [*indirizzo PEC*];
 - b) per l'Ente, ... [*indirizzo PEC*].
2. L'Ente, nelle comunicazioni al Dipartimento, indica nell'oggetto del messaggio PEC “*Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici*”



pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle “Aree interne” da ammettere a finanziamento - Comune/Provincia/Regione di ... [compilare indicando il nome dell'Ente] – N. ... [compilare riportando il numero progressivo indicato, per ciascun intervento, nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, approvato contestualmente alla graduatoria relativa agli interventi di categoria A/interventi di categoria B]”.

3. Le Parti devono comunicare tempestivamente ogni modifica dell'indirizzo PEC indicato al comma 1; in assenza di comunicazioni da parte dell'Ente, il Dipartimento resta indenne per eventuali responsabilità derivanti dalla mancata conoscenza delle modifiche apportate.

Articolo 13

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente Disciplinare il foro competente è il Tribunale di Roma.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali comuni e particolari effettuato per l'attuazione del presente Disciplinare avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.
2. Le Parti sono rispettivamente titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del presente Disciplinare.
3. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
4. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Disciplinare, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.



5. Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo del presente Disciplinare.
7. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (articolo 32 Reg. UE 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
8. La base giuridica per il trattamento dei dati personali oggetto del presente Disciplinare è rappresentata dal consenso degli interessati ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le categorie di dati comuni, e 9, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda le particolari categorie di dati, del Reg. UE 2016/679.
9. Tutto il personale dell'Ente e del Dipartimento che partecipa alla realizzazione al presente Disciplinare è soggetto all'obbligo di non divulgazione ed alla riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del suddetto atto.
10. Le Parti hanno provveduto a designare un proprio Responsabile della Protezione dei dati (RPD):
 - a) per l'Ente nella persona del [...], contattabile al seguente indirizzo e-mail: [...];
 - b) per il Dipartimento, nella persona del RPD della Presidenza del Consiglio dei ministri, contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it o indirizzo PEC: rpd@pec.governo.it.

Articolo 15

(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali vigenti in materia.

Per il Dipartimento Casa Italia

Per l'Ente